

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 2

del 16.01.2008

PREC467/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Edilcantieri s.r.l. – lavori di restauro e riqualificazione degli edifici del Campo Boario: Padiglioni 37a e 37b. S.A: Accademia di Belle Arti di Roma.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 2 agosto 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'Impresa Edilcantieri s.r.l. rappresenta la controversia insorta con la Stazione appaltante in seguito all'impossibilità della stessa impresa a partecipare alla gara in esame, non potendo presentare, nella documentazione di gara, l'attestato di avvenuto sopralluogo, il cui rilascio è stato negato dalla stazione appaltante.

Ciò in quanto, secondo la rappresentazione dell'impresa istante, il giorno 26 luglio 2007 all'atto del sopralluogo da parte del direttore tecnico, l'Amministrazione ha richiesto esibizione dell'attestazione di qualificazione, della certificazione del sistema di qualità e del certificato della Camera di Commercio.

In sede di istruttoria documentale, la S.A. ha rappresentato che il giorno 26 luglio 2007, senza aver preventivamente concordato l'effettuazione del sopralluogo, un rappresentante dell'impresa, qualificatosi quale direttore tecnico, ha formulato richiesta dell'attestazione di avvenuto

sopralluogo, senza esibire alcun documento dal quale si potesse evincere la titolarità ad effettuare il sopralluogo stesso.

Ritenuto in diritto

Il punto 5.11 del disciplinare di gara, prevede che il sopralluogo deve essere effettuato previo appuntamento telefonico e che l'attestazione della relativa effettuazione viene rilasciata "al legale rappresentante o ad un soggetto munito di procura notarile o al direttore tecnico dell'impresa".

Sulla base di quanto rappresentato dalla Stazione appaltante, nel caso in esame, il soggetto qualificatosi quale direttore tecnico dell'impresa, non ha esibito alcuna documentazione atta a suffragare quanto dichiarato.

La documentazione richiesta al rappresentante dell'impresa da parte del responsabile del sopralluogo, aveva il solo scopo di verificare la titolarità dello stesso ad effettuare il sopralluogo.

Si richiama l'attenzione sulla particolare delicatezza del momento del sopralluogo in relazione alla formulazione dell'offerta, in quanto mira a rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire eccezioni e riserve o eventuali ostacoli incontrati nella attività realizzativa dell'appalto.

È, pertanto, essenziale che lo stesso sia effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da soggetto appositamente delegato.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dall'Accademia di Belle Arti di Roma è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 gennaio 2008